

Esternalizzazione di funzioni: l'outsourcing nel sistema MiFID

di **Emillo Girino** (*)

Le novità della MiFID sono spesso osservate dal punto di vista dell'immediato impatto «esterno» (piattaforme di negoziazione, regole di informazione, riclassificazione della clientela ecc.). Tuttavia, le nuove norme si spingono oltre, fino ad impattare sull'organizzazione dell'attività «interna» degli intermediari ponendo limiti del tutto nuovi, in particolare riguardo l'affidamento a terzi di servizi, il decentramento di funzioni operative, in sintesi l'outsourcing operativo.

Fra le numerose innovazioni introdotte dal sistema MiFID e nel pur comprensibile affanno dell'adeguamento, ve n'è una sulla quale sin qui non si sono uditi particolari commenti. L'attenzione è stata interamente assorbita da temi di immediato impatto «esterno», quali la moltiplicazione delle piattaforme di negoziazione, la riforma delle regole di informazione, lo sdoppiamento del criterio di valutazione delle operazioni (adeguatezza e appropriatezza), la riclassificazione della clientela. Tuttavia, l'impianto MiFID si spinge molto più in profondo, investendo anche i principi di organizzazione dell'attività «interna» degli intermediari e ponendo limiti o vincoli operativi sin qui sconosciuti. Fra questi, in particolare, rientra l'affidamento a soggetti terzi di servizi attinenti alle attività tipiche dell'intermediario, il decentramento di funzioni operative di più o meno elevato livello, o, come oggi piace dire, l'*outsourcing* operativo.

Il Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari, adottato congiuntamente da Bankitalia e Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007, interviene sul tema dettando, per talune funzioni ritenute di rilievo centrale, obblighi di varia natura, talora anche particolarmente «invasivi», a carico degli intermediari.

Essenzialità e importanza della funzione decentrata

L'art. 20 del Regolamento traccia il proprio perimetro di applicabilità, circoscrivendolo alle cc.dd. funzioni essenziali o importanti: se tali sono le funzioni aziendali appaltate ad un soggetto terzo, le stesse ricadono nell'area di applicazione regolamentare.

Diversamente ne sono escluse. Al fine di stabilire l'essenzialità o l'importanza di una funzione, il citato l'art. 20 sposa una configurazione «in negativo». È essenziale o importante una funzione se un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbero gravemente la capacità di adempimento dell'intermediario. Metterebbero cioè seriamente a rischio: 1) la sua capacità di continuare a conformarsi alle condizioni e agli obblighi della sua autorizzazione; oppure 2) la sua capacità di adempiere agli altri obblighi in materia di servizi e attività di investimento; oppure comprometterebbero gravemente 3) i suoi risultati finanziari ovvero 4) la solidità o la continuità dei suoi servizi e attività di investimento.

Malgrado la sua tortuosa e per certi versi ripetitiva formulazione, la locuzione legislativa pone l'accento sul dato sostanziale, ritenendo in definitiva essenziale e importante qualsivoglia attività la cui disfunzione potrebbe seriamente pregiudicare la possibilità dell'intermediario appaltante di adempiere, nei confronti delle autorità, del mercato o della clientela, agli obblighi impostigli dalla normativa ovvero attentare alla sua solidità finanziaria o operativa.

Nota:

(*) Partner, Studio Ghidini, Girino e Associati